



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000321 P-4.22.25
del 13/01/2017



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – COM(2016) 750.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE,
ALL'USO DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E
NELL'ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NONCHÉ ALLA PROTEZIONE DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELLE BEVANDE SPIRITOSE
COM(2016)750**

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di testo presentata al Consiglio dalla Commissione è volta ad allineare il regolamento (CE) n. 110/2008 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), cd "Lisbonizzazione" dei regimi nei vari settori, individuando le disposizioni da adottare dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione.

L'attuale quadro giuridico della UE per le bevande spiritose consente la libera circolazione delle merci nel mercato unico, stabilendo definizioni dei prodotti, norme in materia di etichettatura e disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; quindi, l'allineamento non dovrebbe introdurre modifiche nei profili già disciplinati, ma limitarsi ad aggiornare aspetti tecnici di lieve entità, per l'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 compatibilmente con i nuovi strumenti giuridici della UE.

Non è stata ritenuta necessaria da parte della Commissione una valutazione d'impatto, dal momento che le modifiche di struttura e formulazione e i pochi adeguamenti tecnici, non alterano il merito delle disposizioni, che dovrebbe permanere identico al regolamento (CE) n. 110/2008.

Nella fattispecie, si segnala che il progetto di proposta, in sostituzione del citato regolamento (CE) n. 110/2008, include, come elemento innovativo, la modifica del capo III, relativo alle indicazioni geografiche, al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con quelli vigenti per i prodotti alimentari.

La proposta ribadisce, inoltre, la necessità di uno specifico regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose.

Infine, sono stati inseriti nella proposta, come parte dell'atto di base, alcuni degli elementi relativi alle definizioni e alle norme riguardanti i termini composti e le allusioni, attualmente inclusi nel regolamento (UE)n. 716/2013 della Commissione, recante modalità di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 110/2008.

A – Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione**, in quanto l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, costituiscono la base giuridica per l'adozione, da parte del Consiglio della proposta in oggetto. La presente proposta allinea la legislazione della UE sulle bevande spiritose al TFUE recando, inoltre, come accennato, alcuni adeguamenti tecnici.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

In particolare, l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, determina l'origine agricola dell'alcolico etilico usato per la produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche, garantendo un positivo sbocco ai prodotti agricoli di base. Questo stretto legame con il settore agricolo è evidenziato nel nuovo quadro normativo. Si segnalano, invece, alcune perplessità per la parte della proposta che sostituisce le procedure esistenti, per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose, con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducendo elementi innovativi, esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame.

Conseguentemente, la parte della proposta di regolamento volta ad allineare il regolamento (CE) n. 110/2008 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) appare **rispettare il principio di sussidiarietà**, mentre per quanto riguarda, invece, la parte della proposta che sostituisce le procedure esistenti, per la gestione delle indicazioni geografiche del settore delle bevande spiritose, con diversa disciplina, si rappresenta che tale intervento appare sensibilmente sbilanciato; nella fattispecie, la proposta per conseguire gli obiettivi fissati sembra lasciare spazi molto limitati, comunque difformi dai precedenti, alle decisioni degli Stati membri, introducendo quindi una sostanziale innovazione per alcuni ambiti. A titolo di esempio, con riferimento all'articolo 38, comma 1, della proposta, si ritiene che in materia di indicazioni geografiche, la competenza di reputare soddisfatte le condizioni relative alla delimitazione della zona geografica, con eventuali deroghe, appartenga esclusivamente allo Stato membro interessato alla registrazione e non debba essere demandata ad atti delegati, cioè adottati direttamente dalla Commissione nella specifica materia.

Rispetto al principio di proporzionalità la proposta di regolamento è in rapporto con la finalità perseguita, per quel che riguarda l'allineamento. Si esprime, comunque, una riserva d'esame, da approfondire nel corso del dibattito sul testo di proposta circa l'attribuzione delle specifiche competenze di esecuzione e, soprattutto, di delega alla Commissione, con particolare riguardo alle procedure introdotte per la gestione delle indicazioni geografiche, che sembrano spingersi oltre la base giuridica esistente e, comunque, esorbitare i confini del mero allineamento.

B – Valutazione del progetto

(Le disposizioni contenute nel progetto normativo in esame, non possono ritenersi totalmente conformi all'interesse nazionale, soprattutto per la parte che riguarda le indicazioni geografiche per i motivi esposti, in particolare in termini di competenza dello Stato membro che non dovrebbe essere limitata da atti delegati, adottati unilateralmente da parte della Commissione.)

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, si approfondiranno gli aspetti legati all'attribuzione delle competenze di esecuzione e di delega alla luce dell'evoluzione del testo; in alcuni casi appare, infatti, molto esigua l'entità delle competenze di esecuzione, rispetto a quelle di delega, e non si rintraccia una piena coerenza con lo spirito del regolamento di base 110/2008, in



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

quanto vengono introdotti elementi innovativi in alcuni ambiti particolarmente sensibili, come quello delle indicazioni geografiche.

C - Valutazione d'impatto

Trattandosi di allineamento che, quindi, non dovrebbe alterare le disposizioni vigenti, **non si ritiene necessaria tale valutazione**, in quanto la proposta non dovrebbe incidere sulla situazione esistente, anche se sussistono le perplessità rappresentate, per taluni specifici aspetti, a seguito di una discutibile introduzione di elementi innovativi.

IL Capo Dipartimento
Dott. Giuseppe Blasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Blasi', written over the printed name.